

....OMISSIS.....

Oggetto

Art. 1, comma 2, lett. a) d.l. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020 - richiesta di parere.

Funz. Cons. 13/2022

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 4 marzo 2022, acquisita al prot. Aut. n. 16099, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 27 aprile 2022, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento del 28 giugno 2017.

Con riferimento a quanto richiesto nella nota sopra indicata, riferita all'affidamento di contratti pubblici di valore inferiore alle soglie comunitarie, si evidenzia che con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 («*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*») convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, sono state previste rilevanti novità in materia di contratti pubblici, finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché a fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Tra queste, l'art. 1 ha introdotto una nuova disciplina, in deroga alle previsioni dell'art. 36, comma 2, del Codice, per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016, applicabile ai contratti per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il 30 giugno 2023.

La disposizione citata, da ultimo modificata dal d.l. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021, prevede, in particolare, al comma 2, per l'aggiudicazione degli appalti sotto-soglia, la possibilità di procedere con affidamento diretto nei casi indicati nella lettera a) e con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016, nei casi indicati nella lettera b) del medesimo comma 2, dell'art. 1 in esame.

Più in dettaglio, con riguardo agli *affidamenti diretti*, la norma dispone che «fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione *di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione*, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 *secondo le seguenti modalità*: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo

restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione».

La disposizione sopra richiamata, introduce quindi un regime semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia, *in deroga alle previsioni dell'art. 36, comma 2, del Codice, applicabile a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, avviati entro il 30 giugno 2023.*

In tal senso si è espressa l'Autorità, affermando (tra l'altro) che «l'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, ... rimodula la disciplina dell'affidamento dei contratti pubblici sotto la soglia euro-unitaria, introducendo un regime (parzialmente e) temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al fine di «incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19». Allo scopo, il comma 1 del citato decreto-legge sancisce l'introduzione di una disciplina temporanea, applicabile agli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 31 luglio 2021 [30 giungo 2021], in deroga all'art. 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. La compiuta articolazione della disciplina derogatoria è affidata ai successivi commi 2, 3 e 4» ("Testo scritto presentato dal Presidente f.f. dell'ANAC, Prof. Francesco Merloni, in occasione dell'audizione presso le Commissioni riunite 8^ Lavori pubblici, comunicazioni e 1^ Affari costituzionali del Senato della Repubblica", pubblicato sul sito istituzionale e liberamente accessibile).

L'Autorità ha ulteriormente chiarito che «la norma di cui all'art. 1 del decreto legge n. 76 del 2020 convertito in legge n. 120 del 2020, costituisce la consapevole scelta del legislatore di privilegiare la finalità di maggiore celerità nella definizione delle procedure ad evidenza pubblica in favore della rapidità dell'erogazione delle risorse pubbliche per sostenere l'economia in un periodo emergenziale. In questo senso l'incipit dell'art. 1 del menzionato decreto legge afferma che, senza lasciare margini di scelta alla stazione appaltante, "al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023"(...)» (delibera n. 4/2022 –PREC 221/2021/L – PB).

Tali disposizioni del d.l. 76/2020 non hanno quindi carattere facoltativo per la stazione appaltante, ma nel periodo sopra indicato, le nuove procedure sostituiscono quelle previste dall'art. 36 del Codice, in quanto introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti e accelerare gli affidamenti pubblici (in tal senso parere Mims n. 735/2020).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, le disposizioni dell'art. 1 del d.l. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020, contemplanti un regime di affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia, derogatorio rispetto alle previsioni dell'art. 36, comma 2, del Codice, trovano applicazione per

tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.

Alla luce di quanto sopra, si rimette quindi a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 2 maggio 2022